

Ruling internazionale, controlli stoppa accordi

Le procedure di ruling internazionale (i.e. accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, APA) non precludono lo svolgimento di attività di verifica da parte dell'Agenzia delle entrate. Sono queste le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia nella sentenza n. 587/2024 che ha confermato la legittimità delle attività di controllo (e, di conseguenza, la validità del relativo avviso di accertamento) svolta nei confronti di un contribuente che aveva precedentemente presentato un'istanza di APA. Alla luce dei documenti di prassi disponibili (e.g. Circolare n.25/2013 e n.25/2014), con riferimento alle attività ispettive effettuate su soggetti con operatività cross-border che hanno concluso un accordo di APA, l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei propri poteri di controllo (di cui agli artt. 32 e seguenti del DPR n. 600 del 1973) per i periodi d'imposta per i quali è in vigore tale accordo risulta legittimo solamente in relazione a questioni diverse rispetto a quelle oggetto di accordo (pertanto, già negoziate e definite tra le parti) come previsto dall'art. 8, comma 4, del D.L. n. 269 del 2003. Al contrario, con riferimento ai casi caratterizzati da maggiore incertezza, in cui il contribuente si trovi in pendenza di accordo (ovvero con un'istanza di APA presentata e accolta con formale ammissione alla procedura, ma senza un accordo ancora concluso), non risulta preclusa all'Amministrazione la possibilità di procedere con le attività di controllo. Gli obblighi in capo all'Amministrazione si limitano ad un'attenta valutazione di opportunità, al fine di evitare una sovrapposizione di interventi. Ne consegue che, anche alla luce delle tempistiche di conclusione degli accordi APA, i contribuenti che hanno instaurato una procedura di ruling possono essere soggetti ad attività di verifica sulle medesime tematiche oggetto di discussione con l'Agenzia, con potenziali conseguenze sulla conclusione dell'accordo. Pertanto, in un contesto di collaborazione e trasparenza che si instaura tra contribuente e Fisco per effetto di una procedura di APA, come richiamato dai sopra-citati documenti di prassi, risulta essenziale un efficace scambio di informazioni tra gli Uffici preposti rispettivamente alle attività di controllo e alle procedure di APA, in un'ottica di salvaguardia dei diritti del contribuente e di efficienza dei processi dell'Agenzia delle entrate.

Giovanni Galleani d'Agliano e Mariachiara Zanazzi

— © Riproduzione riservata —